

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**  
*Porti di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa (rade di S. Panagia e Porto Grande)*

## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE**

Numero 16 del 02/08/2024

**OGGETTO :** Porto di Catania - Interdizione dell'accesso all'area denominata "ex CSI" del Porto di Catania, confinante a ovest con la viabilità portuale, a sud con area demaniale ex cantiere Tullio Abbate, a nord ed est con l'area demaniale assentita al Cantiere navale "Grasso Salvatore".

Il sottoscritto Ing. Francesco Di Sarcina,

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 54 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 15/03/2022, notificato in data 16-03-2022 con nota prot. MIT n. 9489;

**Premesso:**

- che il decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 169, avente per oggetto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, ha istituito quindici Autorità di Sistema, tra cui l'Autorità

di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale costituita dai Porti di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa (rade di Santa Panagia e Porto Grande);

- che ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e ss.mm.ii., spetta all'Autorità di Sistema Portuale l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 84/94 il Presidente dell'AdSP:
  - amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
  - può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'art. 6, comma 4, lett. a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di Gestione.

#### Visti:

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.lgs. n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- la determinazione n. 116 dell'11/07/2024 dell'ing. Franco D'Alpa, dirigente della Direzione tecnica manutenzione servizi ambiente ed energia di questa Autorità, di "affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'area ex CSI presso il porto di Catania" in ragione della quale è empiricamente dato che lo stato dei fabbricati che insistono sull'area denominata ex CSI (identificata come da planimetria allegata) sono ammalorati e versano in uno stato di abbandono, in condizioni tali da elevare il rischio d'incidenti, in assenza di interventi di interdizione delle aree circostanti;

- il decreto n. 323/2024 Reg. prov. cau., del 25/07/2024, del Presidente della sezione terza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, reso nel procedimento n. 2422/2023, che accoglie l'istanza ex art. 56 c.p.a. avanzata dal ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti in impugnazione della determinazione n. 116/2024 e, "per l'effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato nei limiti dell'interesse fatto valere";
- il verbale del sopralluogo effettuato dall'ing. Franco D'Alpa in data 29/07/2024 ed i relativi allegati, a tenore del quale i fabbricati in esame, dalle risultanze delle prove empiriche alle quali si è dato corso, mostrano il dissesto strutturale dell'edificio in parola in forma diffusa, grave ed avanzata, attesa la totale assenza di armature longitudinali e delle staffe come pure la scarsissima qualità del conglomerato cementizio, ragione per cui è da ritenersi verosimile un imminente crollo anche con stati tensionali bassissimi (come ad esempio, un'azione sismica leggera, l'azione del vento, stress termici dovuti alle temperature elevate notevolmente superiori alla media, o le ripetute vibrazioni indotte dall'intenso traffico pesante che interessa la viabilità limitrofa ai fabbricati). Per quanto precede si ritiene necessario procedere immediatamente all'interdizione dei fabbricati unitamente ad una fascia di rispetto di 5,00 metri sui tre lati interni e fino al ciglio della strada per la parte prospiciente la viabilità.

**Ritenuto:**

- che, nelle more della pronuncia sulla domanda di misura cautelare avanzata dal ricorrente e senza prestarvi alcuna acquiescenza, occorre ottemperare al citato decreto del Presidente della sezione terza del predetto TAR n. 323/2024 Reg. prov. cau., del 25/07/2024 reso nel procedimento n. 2422/2023, che accoglie l'istanza ex art. 56 c.p.a. avanzata dal ricorrente con il terzo ricorso per motivi aggiunti in impugnazione della determinazione n. 116/2024 e, per l'effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato nei limiti dell'interesse fatto valere;
- che la situazione di pericolo, già rappresentata e provata, permane e rende attuale l'obbligo di questa amministrazione di doversi attivare per garantire la sicurezza dell'area;
- che l'eventuale azione omessa di mettere in sicurezza l'area può determinare, verosimilmente, il verificarsi dell'effetto lesivo del crollo e quindi la violazione di un obbligo giuridico in capo a questa amministrazione consistente nel dover impedire o almeno attenuare il rischio che lo stesso, già prognosticato e provato empiricamente, possa verificarsi.

ORDINA

Art. 1

AdSP Sede: Palazzina ED/1 C/da Punta Cugno, Porto Commerciale di Augusta- 96011 AUGUSTA (SR) Tel. +390931971245  
AdSP Ufficio Territoriale: Via Dusmet s.n. 95131 CATANIA Tel. +39095535888

[www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it) - C.F.:93083840897

Per ragioni di sicurezza necessarie a tutelare e salvaguardare l'incolumità pubblica è fatto divieto di accesso, transito e stazionamento con qualsiasi mezzo, e anche pedonale, da parte di chiunque, all'interno dell'area denominata "ex CSI" del Porto di Catania, come meglio individuata nell'allegato schema planimetrico, dal confine dell'area fino al ciglio della strada per la parte prospiciente la viabilità, con esclusione dei mezzi e del personale autorizzati da questa Autorità di sistema portuale, nonché dei mezzi e del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle altre Forze Armate o dei Vigili del Fuoco che dovranno in ogni caso tenere in considerazione il presente avviso e relazionarsi con gli uffici di questa Autorità.

#### **Art. 2**

L'apposizione di cartelli di divieto di accesso e di pericolo nei pressi dei punti di accesso all'area di pericolo individuata come sopra.

#### **Art. 3**

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione.

#### **Art. 4**

Questa Autorità non può essere ritenuta responsabile per ogni danno materiale a persone, animali e/o cose derivante dalla violazione della presente ordinanza.

#### **Art. 5**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale e l'inserimento nella pagina "Ordinanze del Porto di Catania" del sito istituzionale: <https://www.adspmaresiciliaorientale.it/porto-di-catania/ordinanze/>

#### **Art. 6**

La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione come sopra disposta e ha validità fino ad eventuale e successiva espressa modifica.

Alla presente ordinanza si allega lo schema planimetrico dei luoghi, da intendersi parte integrante del provvedimento, ove è riportata l'area di pericolo interdetta.

**VISTO:** Il Segretario Generale, Dott. Attilio Montalto, con riguardo alla presente Ordinanza, esprime parere favorevole alla sua sottoscrizione.

Augusta, *data della firma digitale.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Attilio Montalto**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Di Sarcina**

**Il Segretario**

**Dott. Attilio Montalto**

**Augusta li, 02/08/2024**

**Il Presidente**

**Francesco Di Sarcina / ArubaPEC S.p.A.**

**(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.)**